



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

5 GIU. 2017 N. 1373 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 20 GIU. 2017

5 GIU. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 16 del 01.06.2017

OGGETTO: Franchino Beatrice c/Comune di Castellaneta. Appello a sentenza n. 1173/2017. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- In data 26.04.2017 è stata pubblicata la sentenza 1173/2017, RG n. 8438/2015, con cui il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, ha pronunciato la sentenza nella causa civile iscritta al n. 8438/2015, tra Franchino Beatrice, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Antonio Miccolis ed Emilia Putignano, parte attrice, ed il Comune di Castellaneta, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lassandro Pepe, parte convenuta.
- Nel merito, la parte attrice chiedeva la condanna del Comune di Castellaneta al risarcimento della somma di €26.000,00 (ventiseimila,00), ritenuto responsabile del sinistro occorso all'assistita, sig.ra Franchino, caduta in un avvallamento insidioso del manto stradale in via San Giovanni Bosco in Castellaneta. Il Comune, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che la caduta fosse stata provocata da una disattenzione del pedone. Il giudice riconosceva la responsabilità dell'Ente Comune, sposando la tesi difensiva della non visibilità dell'insidia, a causa della scarsa illuminazione del sito, addebitandola all'incuria e alla scarsa manutenzione del bene comunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.

CONSIDERATO che:

si rende necessario appellare la sentenza in oggetto, ritenendo che il giudicante abbia formato il *decisum* sulla non corretta ponderazione delle dichiarazioni testimoniali, poiché il teste dichiara espressamente: "*Preciso che non comprendevo i motivi della caduta della signora, mi sono*

avvicinato per soccorrere la stessa, mi sono accorto che vi era un avvallamento nel manto stradale”(..).

- **RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico possa essere conferito all'avv. Angela Maria Lucia Lassandro Pepe , libero professionista da Castellaneta con studio in via Roma n. 27.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del Comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- di ricorrere in appello avverso la sentenza n. 1173/2017 , pubblicata in data 26.04.2017, R.G. n. 8438/2015, relativamente al giudizio promosso contro questo Ente avanti al Tribunale di Taranto dalla sig.ra Franchino Beatrice, rappresentata e difesa dagli avvocati Miccolis e Putignano, per tutte le ragioni che il legale incaricato vorrà esplicitare;
- di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, libero professionista da Castellaneta con studio in Roma n. 27.
- stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUCHIOTTI


